

\* \* \*

**Sezioni riunite in sede consultiva**

1 – Sezioni riunite in sede consultiva; parere 24 gennaio 2024; Pres. Carlino, Rel. D’Evoli; Ministero dell’economia e delle finanze.

**Corte dei conti – Schema d.p.r. in materia di regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato – Parere definitivo.**

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 1; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento sull’amministrazione e la contabilità dello Stato, art. 1; d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, c. 1, l. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 6.

*La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede consultiva, ha pronunciato il parere definitivo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il “Regolamento recante modifiche al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in materia di amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al fine di armonizzare la disciplina con le disposizioni inerenti all’accertamento qualificato di cui all’art. 6, d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29”.*

*La richiesta di parere sullo schema di regolamento governativo è stata riproposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del parere interlocutorio reso dalla Sezioni riunite con deliberazione n. 3/2022, in occasione del quale erano state formulate alcune osservazioni oltre ad essere stata espressa la necessità di acquisire la relazione conclusiva della sperimentazione condotta per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento qualificato, unitamente a quelle illustrativa, tecnica, tecnico-normativa (Atn) e di impatto (Air).*

*La conoscenza, infatti, degli esiti della sperimentazione era da considerarsi presupposto imprescindibile per l'adozione dei successivi atti, nella consapevolezza dell'impatto della disciplina recata dalle novelle in materia di accertamento qualificato sull'ordinamento contabile. Ciò, in particolare, visto il passaggio che esse comportano dal tradizionale criterio della competenza finanziaria a quello dell'esigibilità e, quindi, al dato di cassa.*

*Al riguardo, la sperimentazione, illustrata nella relazione trasmessa dal Mef, ha portato in emersione, fra l'altro, come diretta conseguenza delle novelle, non solo per l'esercizio di avvio ma anche per i successivi, un ampliamento del saldo netto da finanziare, da affrontare, nonostante l'invarianza del saldo di bilancio in termini di cassa e quindi dell'indebitamento netto, nella legge di bilancio in cui verrà effettuato il passaggio al nuovo sistema.*

*Altro importante aspetto emerso dalla sperimentazione effettuata è rappresentato dalla necessità, al fine di garantire la massima trasparenza nel passaggio dall'accertamento giuridico a quello qualificato, dell'introduzione della c.d. catena documentale, che consente il collegamento, attraverso appositi codici, dell'accertamento con la riscossione e della riscossione con il versamento, agevolando, al contempo, la registrazione in contabilità economico-patrimoniale delle relative poste.*

*Le Sezioni riunite hanno sottolineato, altresì, in sede di parere, l'esigenza di mantenere traccia dell'accertamento amministrativo e dell'obbligo tributario potenziale in carico alla collettività, in forza della legislazione vigente.*

*Premesso – Con nota del 27 novembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formalmente chiesto alla Corte di voler riassumere al proprio esame lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il “Regolamento recante modifiche al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al fine di armonizzare la disciplina con le disposizioni inerenti all'accertamento qualificato di cui all'art. 6 del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29”, a seguito della trasmissione, a cura del ministero stesso, degli elementi di risposta (nota Mef del 17 novembre 2023, n. 262444) alle richieste di chiarimenti formulate in occasione del parere interlocutorio reso dalla Corte sul medesimo sche-*

*ma di regolamento (par. n. 3/2022/Cons), nonché a seguito della trasmissione, con lettera del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2023, della relazione sui risultati della sperimentazione dell'accertamento qualificato, ai sensi dell'art. 6, c. 4, d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29. Lo schema di regolamento in epigrafe è, pertanto, ora corredato degli elementi di risposta al citato parere interlocutorio n. 3/2022, della relazione sui risultati della sperimentazione dell'accertamento qualificato, nonché della relazione illustrativa, della relazione tecnica, della relazione di analisi tecnico-normativa (a.t.n.) e della relazione di impatto della regolamentazione (a.i.r.), a suo tempo trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 9 agosto 2022 ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di questa Corte.*

Con decreto del 23 novembre 2023, il Presidente della Corte dei conti ha convocato le Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti per l'adunanza odierna al fine di deliberare, in via definitiva, sul predetto schema di regolamento.

In data 12 dicembre 2023, la Procura generale presso la Corte dei conti ha trasmesso una memoria conclusionale, con la quale ha fatto pervenire proprie osservazioni sullo schema di regolamento in oggetto. Ritiene il pubblico ministero che in un contesto ordinamentale nel quale l'accertamento qualificato assume rilievo preminente ai fini delle unità di voto, è necessario comunque che il Parlamento conservi contezza del dato previsionale dell'entrata che lo Stato ha diritto di riscuotere (sulla base dell'accertamento c.d. amministrativo o giuridico), pena una disarmonia informativa tra Governo e Parlamento. Nondimeno, medesimo rilievo, ad avviso della procura, assume il dato derivante dall'accertamento giuridico in sede di rendicontazione. Richiama, al riguardo, la procura quanto rappresentato dalla Corte in occasione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2022 con riferimento all'allegato 24. In quella sede è stata, infatti, ribadita la “scarsa trasparenza di una rappresentazione di bilancio che non offre la possibilità di distinguere quanto delle riscossioni sui residui afferisca alla riscossione nell'esercizio di resti che risultavano <da riscuotere> all'inizio dell'anno e quanto attenga, invece, al versamento di somme che erano rimaste <da versare> alla fine del precedente esercizio finanziario e che, quindi, rientrano già fra le riscossioni di quell'esercizio o di altri ancora precedenti” (Sez. riun., 28 giugno 2023, Sintesi, p. 8). Conclude la procura sottolineando che la corretta attuazione delle disposizioni in coerenza con le esigenze informative sopra rappresentate – in sé funzionale al rispetto delle decisioni assunte dal Parlamento sul titolo legislativo dell'entrata – assicura, altresì, la disponibilità delle informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti.

Nell'adunanza odierna, l'amministrazione, nel rifarsi alla relazione sui risultati della sperimentazione dell'accertamento qualificato e ai chiarimenti forniti

in risposta al parere interlocutorio n. 3/2022, ha ribadito la disponibilità, in un'ottica di collaborazione istituzionale, al confronto sull'opzione di intervento prescelta, in particolare sull'esigenza rappresentata dalla Corte di individuare le migliori soluzioni tecniche per assicurare la piena trasparenza nell'esposizione dei dati previsionali anche sulla base dell'accertamento giuridico al fine di dare evidenza al debito lordo tributario potenziale della collettività.

La Procura generale, intervenuta nell'adunanza odierna, richiamandosi alla memoria scritta, ha ribadito l'esigenza di assicurare piena trasparenza, in sede previsionale e in sede di rendiconto, ai dati che si riferiscono all'entrata che lo Stato ha diritto di riscuotere.

*Considerato* – Occorre premettere che lo schema di regolamento in epigrafe era stato, inizialmente, trasmesso alla Corte dei conti ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 88 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 1 del r.d. 9 febbraio 1939, n. 273 con la citata nota del 9 agosto 2022, in una fase che, ad avviso della Corte, poteva definirsi ancora prodromica rispetto alla piena attuazione della disciplina recata dall'art. 6 del d.lgs. n. 29/2018, non disponendosi allora degli elementi conoscitivi sugli esiti della sperimentazione, che costituivano, per la Corte, evidentemente presupposto logico e funzionale per l'adozione dei successivi atti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal c. 4 del d.lgs. n. 29/2018 e decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 1, l. 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono modificate le norme inerenti alle entrate, contenute nel regolamento di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni introdotte dal presente articolo).

Ciò anche in considerazione della circostanza che la non disponibilità della relazione, prevista dal c. 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 29/2018, sui risultati della sperimentazione, oltre a non consentire una compiuta valutazione di impatto della disciplina recata dallo schema di regolamento in oggetto anche ai fini della valutazione di idoneità della fonte normativa regolamentare a recare modifiche all'ordinamento contabile non di dettaglio, non consentiva di stimare, in termini quantitativi, l'effetto contabile più immediato del passaggio dall'accertamento tradizionale in termini di competenza finanziaria (o amministrativa) a quello basato invece sul criterio della esigibilità approssimato al dato di cassa, e cioè l'effetto con ogni probabilità dell'ampliamento, almeno per il primo esercizio (e comunque per gli esercizi per i quali fosse prevista l'adozione del nuovo criterio in base ad una prudente gradualità), del saldo netto da finanziare di competenza.

Di qui il parere interlocutorio reso da queste Sezioni riunite, in occasione del quale, a titolo collaborativo, la Corte ha ritenuto comunque di formulare alcune osservazioni finalizzate a richieste di chiarimenti

anche sull'articolato del regolamento, cui il ministero ha risposto con la citata nota del 17 novembre 2023.

Con queste premesse, occorre, innanzitutto, evidenziare che proprio con riguardo all'impatto del passaggio dall'accertamento giuridico a quello dell'accertamento qualificato sul saldo netto da finanziare, la relazione sui risultati della sperimentazione, ora agli atti della Corte, consente di verificare che sussiste un ampliamento, non solo per il primo esercizio finanziario di avvio della riforma, del saldo netto da finanziare, giacché, con riferimento agli esercizi sui quali è stata compiuta la sperimentazione, *“dalla predisposizione delle nuove previsioni è emerso che i valori della nuova competenza, iscritti secondo il concetto di accertamento qualificato, ai fini del saldo netto da finanziare, si sono ridotti di circa 41 miliardi in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”* (v. p. 15 della relazione).

Si tratta di un profilo, pertanto, per il quale la Corte non può non richiamare tutti i soggetti istituzionali coinvolti ad una prudente gradualità nell'attuazione della riforma. Inoltre, come già rappresentato nel citato parere interlocutorio, occorre, in questa sede, ribadire, che la questione dell'impatto dato dal passaggio dall'accertamento giuridico a quello dell'accertamento qualificato sul saldo netto da finanziare, ancorché di natura formale, attesa l'invarianza del saldo di bilancio in termini di cassa e dunque dell'indebitamento netto, va comunque affrontata eventualmente a livello definitorio nella legge di bilancio riferita all'esercizio (o agli esercizi) in cui si effettua il passaggio al nuovo sistema.

Va, peraltro, preso atto che la relazione sulla sperimentazione consente ora di apprezzare non solo gli impatti dell'accertamento qualificato sulle previsioni di bilancio, ma anche gli effetti sul rendiconto ed in particolare sui resti da versare e sui resti da riscuotere con la modifica degli allegati 23 e 24 al Rendiconto generale dello Stato.

Non di minore impatto è quanto emerge della relazione sulla sperimentazione circa l'avvio delle attività relative allo sviluppo del nuovo sistema informativo del bilancio dello Stato, nell'ambito del programma InIt. Si tratta dell'introduzione di un sistema contabile integrato, secondo una logica di tipo *enterprise resource planning* (Erp), che sostituirà gli attuali applicativi della Ragioneria generale dello Stato e, con riferimento alle entrate, determinerà il superamento del S.i.e., garantendo la creazione di una base dati integrata.

Come evidenziato nella citata nota di riscontro al parere interlocutorio, l'adeguamento dei sistemi informativi vale tanto per il bilancio dello Stato quanto per le Agenzie fiscali e, in tale contesto, sono state definite nuove regole di colloquio tecnico tali da assicurare le esigenze del nuovo sistema InIt, nella logica di contabilizzazione integrata dei fatti gestionali, sia in contabilità finanziaria che in contabilità economico-patrimoniale.

Di rilievo, certamente, ad avviso della Corte, anche al fine di una maggiore trasparenza nel passaggio, nella costruzione delle previsioni di bilancio e nel sistema di rendicontazione, dall'accertamento giuridico all'accertamento qualificato, è l'introduzione della c.d. *catena documentale* la quale, mediante appositi codici identificativi, consente il collegamento dell'accertamento con la riscossione e della riscossione con il versamento.

Come evidenziato nella relazione sui risultati della sperimentazione, si tratta di un elemento fortemente innovativo dal punto di vista informatico, pienamente funzionale anche alla predisposizione dei nuovi conti amministrativi periodici, nonché del nuovo prospetto di allegato 24 per il rendiconto dello Stato. Viene riportato in relazione che la *catena documentale*, oltre a permettere di collegare le fasi dell'entrata, quindi gli accertamenti alle riscossioni e le riscossioni ai versamenti, e a consentire la contestuale registrazione in contabilità finanziaria ed in contabilità economico patrimoniale, secondo quanto previsto all'art. 8, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, che ha disposto l'introduzione del sistema di contabilità economico patrimoniale, in affiancamento, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria, e del piano dei conti integrato, costituirà "*la struttura tecnica di riferimento per assicurare il collegamento tra l'accertamento amministrativo e la relativa riscossione, anche se si realizzano in esercizi finanziari differenti, e, quindi, per assicurare la predisposizione del nuovo allegato 24*" (p. 50 della relazione).

Se ciò assicura, in fase di rendicontazione, il rispetto del principio di trasparenza nel dare evidenza ai dati contabili relativi al "debito lordo tributario" della collettività in riferimento all'accertamento c.d. "amministrativo" di cui al citato art. 221, c. 1, lett. a), dello schema di regolamento, per altro verso permane l'esigenza di garantire piena trasparenza in relazione all'obbligo tributario "potenziale" in carico alla collettività in base alla legislazione vigente e alle previsioni economiche approvate dal Parlamento.

Si tratta di un profilo, questo, richiamato da queste Sezioni riunite in occasione del parere interlocutorio reso a settembre 2022, in occasione del quale la Corte rappresentò che l'evidenza delle entrate che hanno formato oggetto di accertamento giuridico risulterebbe soltanto in sede di rendiconto dalle compilazioni annuali a cura delle amministrazioni competenti, senza peraltro che l'art. 250 dello schema di regolamento in oggetto dia indicazione degli allegati al rendiconto da cui risulterebbero tali dati. Si ribadisce, pertanto, in questa occasione, che tale carenza espositiva deve trovare esplicitazione in apposita norma regolamentare che preveda la redazione di un apposito allegato al bilancio a garanzia di una piena trasparenza delle esposizioni contabili (anche) in entrata, per consentire al Parlamento e alla Corte dei conti di avere contezza (quanto meno a fini conoscitivi) non solo del dato previsionale in entrata costruito sulla base dell'accertamento qualificato, ma anche di quello im-

postato sull'accertamento amministrativo. D'altro canto, tale esigenza costituisce un corollario del disposto dell'art. 219, c. 4, primo periodo, della bozza di regolamento, secondo il quale "la mancata annotazione [a fini previsionali] nelle scritture contabili delle entrate non pregiudica in alcun modo la sussistenza del diritto che lo Stato vanta per la loro riscossione", oltre che dell'art. 221, c. 1, lett. a), della medesima bozza. Donde, a fini conoscitivi, l'esigenza di una loro rappresentazione in apposito allegato. Nel citato parere interlocutorio, la Corte aveva avuto modo di sottolineare che il Parlamento, nella discussione dei documenti di bilancio relativi sia alla previsione che alla rendicontazione, non può non disporre, al fine di pervenire alle proprie valutazioni in via meditata, della differenza che intercorre tra la pretesa tributaria potenziale dello Stato e la relativa previsione/rendicontazione in riferimento al riscuotibile/riscosso.

Nella citata nota di risposta al parere interlocutorio, il Ministero dell'economia e delle finanze concorda con quanto osservato dalla Corte nel citato parere interlocutorio, nella parte in cui ritiene che, nel passaggio da un criterio di formazione delle previsioni calibrato sulla competenza amministrativa ad uno basato sulla riscossione, sia necessario rendere trasparente il percorso metodologico adottato dandone evidenza nei documenti di bilancio.

Riferisce il ministero al riguardo che la questione è stata, infatti, oggetto di approfondita discussione nell'ambito della sperimentazione, in particolare per quanto attiene alle riscossioni da ruoli sulle quali la modifica normativa incide in misura significativa. A tal proposito, viene rappresentato che è stato condiviso un documento tecnico nel quale vengono illustrate le modalità di elaborazione delle nuove previsioni di entrata, e, partendo da tale documento, è stata elaborata una nota metodologica da riportare nella relazione tecnica della sezione II della legge di bilancio, predisposta in attuazione dell'art. 21, c. 12-*quater*, l. n. 196/2009, nella quale verrebbero anche illustrate le modalità di elaborazione delle previsioni dei nuovi carichi che saranno verosimilmente oggetto di affidamento all'agente della riscossione (tali nuovi carichi rappresenterebbero, appunto, la previsione dell'accertamento giuridico).

Sebbene sia da apprezzare l'intento di rendere più trasparente il percorso metodologico ipotizzato con la previsione di una nota metodologica da riportare nella relazione tecnica della Sezione II della legge di bilancio, rimane tuttavia aperta la questione se l'evidenziazione dei dati contabili relativi al "debito lordo tributario" potenziale della collettività, in sede previsionale, sia oggetto di esame parlamentare nella sessione di bilancio (in ipotesi potrebbe darsene rappresentazione anche in apposita colonna stilata per memoria nel bilancio di previsione sottoposto ad approvazione parlamentare).

Vale, pertanto, al riguardo richiamare quanto affermato da queste Sezioni riunite nel parere n. 4/2017

reso in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'art. 42, c. 1, l. 31 dicembre 2009, n. 196 e cioè che *“la nuova nozione di accertamento qualificato, pur potendo validamente essere utilizzata ai fini delle previsioni di entrata, non possa sovrapporsi tout court a quella di accertamento giuridico, risultando necessario comunque far riferimento, già in sede di bilancio di previsione, alle entrate di competenza giuridica, nel rispetto dell'esigenza, costituzionalmente garantita, che le scelte di bilancio siano chiaramente riconducibili alla sovranità popolare, attraverso il voto parlamentare: spetta, infatti, al Parlamento, attraverso il voto sulla legge di bilancio, la decisione sulle previsioni delle entrate riscuotibili nell'anno, unitamente a quelle giuridicamente di competenza. Diversamente, dette previsioni restano nell'ambito esclusivo delle valutazioni effettuate dalle strutture tecniche competenti, seguendo, tra l'altro, criteri non giuridici, ma di carattere statistico”*.

Quanto agli altri profili evidenziati dalla Corte nel citato parere interlocutorio, in particolare nel dettaglio dell'articolato, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Ministero con la citata nota del 17 novembre 2023.

Con riferimento alla necessità, rappresentata dalla Corte, di specificare che comunque, in merito ad eventuali modifiche alla normativa in materia di destinazione di pertinenza degli uffici all'estero (ambasciate, legazioni, consolati ed altri uffici), è necessaria la relativa rendicontazione, rappresenta il ministero che l'art. 236 dello schema di regolamento, rivisto per coerenza terminologica con le disposizioni vigenti sulla denominazione degli uffici all'estero (art. 30 d.p.r. n. 18/1967), non innova le disposizioni che disciplinano l'operatività degli uffici diplomatici e consolari all'estero, mentre il successivo art. 237, nel richiamare la vigente legislazione, per quanto riguarda le entrate riscosse presso le predette sedi estere, prevede di disciplinarne gli aspetti di carattere prettamente operativo, tale da consentirne l'aggiornamento costante in relazione alle innovazioni di carattere tecnologico anche nel settore bancario dei pagamenti, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con riferimento a quanto rilevato dalla Corte in relazione al capo IV relativo ai crediti non riscossi, e cioè con riferimento alla necessità di dare attuazione alla massima trasparenza per la materia relativa alla composizione dei conti, alle dimostrazioni dei conti per ogni capitolo ed articolo di entrata del bilancio, nonché all'evidenziazione dei saldi del periodo immediatamente precedente, rappresenta il ministero che la possibilità, per gli agenti di riscossione, di procedere alla *classificazione dei crediti in forma aggregata*, ai sensi dell'art. 251 del regolamento, non inficia le modalità e le logiche di rendicontazione vigenti, giacché

l'agente della riscossione effettua la classificazione del relativo grado di esigibilità, di regola in forma aggregata, attraverso un'analisi storico-statistica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, c. 3, d.lgs. n. 123/2011, come modificato dall'art. 6, c. 6, d.lgs. n. 29/2018. Quanto ai profili evidenziati dalla Corte sul mancato coordinamento della disciplina recata dallo schema di regolamento con altre disposizioni vigenti (in particolare il riferimento è all'art. 234 sulla durata del mantenimento della documentazione relativa ai versamenti, che non risulterebbe coordinato espressamente con l'art. 140, c. 5, c.g.c., il quale prevede che la documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio), rappresenta il ministero che l'art. 234 dello schema di decreto non sembra essere in contrasto con quanto stabilito dalla richiamata disposizione del codice di giustizia contabile, stabilendo, infatti, che la documentazione inerente i versamenti debba essere conservata per almeno dieci anni dalla data del relativo versamento.

Per quanto riguarda i profili oggetto di chiarimento in relazione agli artt. 252 ss. circa il procedimento di annullamento per i crediti affidati alla riscossione mediante ruolo in relazione alla procedura di discarico per inesigibilità descritta dal d.lgs. n. 112/1999 (artt. 19 ss.), rappresenta il ministero che la riformulazione dell'art. 252 risponde all'esigenza di semplificare e aggiornare il meccanismo di annullamento di crediti ormai considerati inesigibili, allineando il contenuto con il novellato art. 250 al fine di renderlo aderente alla realtà economica e finanziaria odierna, anche per quanto riguarda gli importi dei crediti stessi. Inoltre, rappresenta il ministero che, in aggiunta alla fattispecie già prevista nel regolamento di contabilità, si è ritenuto opportuno considerare anche le altre forme previste dalla vigente normativa che costituiscono titolo giuridico alla cancellazione delle scritture contabili: la sentenza passata in giudicato e le transazioni sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti. Osserva il ministero che non essendo necessaria, in tali fattispecie, l'emanazione di appositi decreti di annullamento, tali atti sono considerati sufficienti al conseguimento della cancellazione dalle scritture contabili.

Sempre con riferimento all'art. 252, per i profili incidenti sulle competenze della Corte dei conti, rappresenta il ministero che la nuova formulazione aggiorna la disciplina previgente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, la quale, nell'ambito dell'elencazione tassativa degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non contempla i decreti di annullamento dei crediti erariali, sicché, in una logica di coerenza sistematica, si prevede che tali decreti siano sottoposti al controllo preventivo degli uffici del sistema delle ragionerie (Uffici centrali del bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato), di cui all'art. 3, c. 2, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, istituzionalmente pre-

posti, tra l'altro, al controllo e alla contabilizzazione delle entrate.

Quanto all'art. 253, rappresenta il ministero che esso costituisce una mera riscrittura dell'articolo previgente e, ai fini di una più ampia portata informativa, stabilisce che i decreti di annullamento di cui all'art. 252, non più soggetti, come innanzi precisato, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, sono allegati ai conti giudiziali nei quali i crediti annullati sono portati a discarico. Viene inoltre precisato che sono, altresì, allegate ai conti giudiziali le sentenze passate in giudicato e le transazioni sottoposte a controllo preventivo della Corte dei conti, per le quali non occorre l'adozione del decreto di annullamento da parte dell'amministrazione competente e che restano, in ogni caso, ferme le competenze della Corte dei conti in materia di controllo di cui al citato art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20.

Quanto alla disciplina relativa alla cancellazione dei residui, rappresenta l'amministrazione che l'art. 254 costituisce, sostanzialmente, la semplice riscrittura di quello vigente. Lo stesso vale per il successivo art. 255, per il quale ritiene l'amministrazione che l'attuale formulazione appaia, comunque, maggiormente corrispondente alle attività poste in capo alle amministrazioni competenti. La riscrittura dell'art. 255 costituisce conferma, infatti, della circostanza che i crediti ritenuti inesigibili non sono compresi nel Rendiconto generale dello Stato, mentre quelli di dubbia e difficile esazione sono considerati ai fini del consuntivo, limitatamente alla parte di cui è prevista, a giudizio dell'amministrazione competente, la probabile riscossione. Ciò è in linea, secondo quanto affermato dall'amministrazione in sede di adunanza, con la modifica degli allegati 23 e 24 al Rendiconto generale dello Stato che, in un'ottica di maggiore trasparenza, consentono ora di ricostruire lo storico in particolare sui resti da versare e sui resti da riscuotere rendendo la rappresentazione dei dati maggiormente intellegibile (i residui saranno esposti, cioè, anche secondo l'anno di formazione).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle altre disposizioni della bozza di regolamento che hanno un impatto diretto sulle funzioni della Corte dei conti (artt. 229 e 249), rappresenta il ministero, con riferimento all'art. 229 – il quale prevede, al c. 1, che *“il competente ufficio dell'amministrazione statale interessata, determina, con proprio provvedimento, le somme dovute”* per gli interessi moratori per ritardi da parte degli agenti nei versamenti alle tesorerie *“dandone comunicazione alla Corte dei conti e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato”* –, che con la riformulazione dell'art. 229 si è inteso rendere coerente il dettato normativo con i generali criteri di semplificazione e razionalizzazione in funzione di una maggiore adesione all'attuale assetto normativo, sicché non si sarebbero introdotte disposizioni innovative dell'ordinamento.

Quanto all'art. 249 (previgente art. 262), viene rappresentato dal ministero che esso è pressoché riproduttivo del testo originario, stante pure la sua correlazione all'attività di vigilanza svolta dalla Corte dei conti a norma del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214. Viene fatto rinvio al riguardo alle valutazioni della Corte in merito all'impatto della modifica apportata all'art. 16, c. 3, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 32, c. 1, lett. b), d.l. 21 giugno 2022, n. 73, relativamente alla soppressione delle parole *“e li trasmettono alla Corte dei conti”*, rappresentando che tale modifica recepisce quanto richiesto dalla stessa Corte nel parere espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva (par. n. 4/2021), allo scopo di eliminare l'incertezza interpretativa circa l'individuazione del soggetto competente a provvedere al deposito dei conti giudiziali, adempimento che compete, ai sensi dell'art. 139, c. 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, al responsabile del procedimento, nominato nell'ambito della amministrazione di appartenenza dell'agente contabile.

*P.q.m.*, nelle considerazioni esposte è il parere delle Sezioni riunite.